



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Medicina Legale
Distretto n. 2 di RHO
Via Settembrini, 1 – Passirana di Rho
Tel. n. 0293200800 Fax n. 0293200840

BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

La legge definisce in questo modo L'**HANDICAP**: "*minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*". Il riconoscimento di handicap è uno dei requisiti per poter godere di alcune agevolazioni tributarie e fiscali (ad esempio: detraibilità dei sussidi tecnici ed informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto, etc.)

La legge definisce in questo modo L'**HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ**: "*riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione*".

Il certificato di handicap grave è uno dei requisiti per accedere alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla legge quadro. In particolare l'art. 33 della legge, così come modificato dalla L. 53/2000, prevede:

1. la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, possono assentarsi dal lavoro in astensione facoltativa di cui alla legge 1204/71 fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
2. in alternativa a quanto sopra, il lavoratore può chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino;
3. successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, (o non convivente a condizione che l'assistenza sia continua ed esclusiva), hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
4. il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato che assista con continuità un parente od un affine entro il 3° grado handicappato con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso;
5. la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai punti 2 e 3. ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso;
6. le disposizioni prima elencate si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2001 (L. 388/2000)

La legge finanziaria per il 2001, ha introdotto ulteriori benefici per invalidi e portatori di handicap:

1. AGEVOLAZIONI SUI VEICOLI:

- IVA agevolata al 4% sull'acquisto dei veicoli
- Detrazione IRPEF del 19% delle spese per acquisto dei veicoli fino a max 35 mil.
- Esenzione dal pagamento del bollo auto
(Per ulteriori informazioni: ACI - UFF. PROV. MILANO - ASSISTENZA BOLLO - VIA DURANDO, 38 - 20158 MILANO - TEL. 02/37677209.
- Esenzione della imposta di prima iscrizione al momento dell'acquisto e di trascrizione in caso di passaggio di proprietà

Hanno diritto alle agevolazioni, *anche in assenza di adattamenti del mezzo:*

- non vedenti e sordomuti
- i disabili intellettivi titolari di indennità di accompagnamento
- gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

(Nota Bene: nel caso in cui le capacità motorie non siano gravemente limitate, ma soltanto ridotte, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto a *condizione di utilizzare veicoli adattati*)

Le agevolazioni spettano alla persona disabile o al familiare che l'abbia fiscalmente a carico.

2. CONGEDI PARENTALI: la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di disabile riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità da almeno 5 anni, può usufruire di congedo retribuito per un massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

3. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE: a decorrere dall'anno 2002 i sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini al diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.

4. ALTRE AGEVOLAZIONI:

- detrazione IRPEF del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 449/97)
- detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per:
 - trasporto in ambulanza del disabile
 - acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
 - acquisto di arti artificiali per la deambulazione
 - sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa)
 - i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili
- IVA agevolata al 4% per i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili e sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di soggetti limitati da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio (apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche)